

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura gli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica, aventi potenza uguale o inferiore a 1 mega watt, dai danni materiali e diretti, danni indiretti e danni cagionati a terzi.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni Diretti:** i danni materiali e diretti all'impianto assicurato causati da un evento improvviso ed accidentale quale: incendio, fenomeni atmosferici, alluvione, inondazione, guasti meccanici ed elettrici.  
E' possibile inoltre personalizzare la copertura con altre garanzie opzionali quali il terremoto e gli atti di terzi.
- ✓ **Danni indiretti (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "danni diretti"):** perdite derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di sinistro indennizzabile in base alla garanzia "danni diretti".
- ✓ **Danni a terzi (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "danni diretti"):** i danni cagionati a terzi a seguito di sinistro indennizzabile in base alla garanzia "danni diretti".

**Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.**



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti;**
- ✗ **I danni subiti dagli impianti prima del collaudo, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio, messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;**
- ✗ **I difetti di rendimento;**
- ✗ **In riferimento alla garanzia danni a terzi: non sono considerati terzi il contraente, l'assicurato, i rappresentanti legali, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori del contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi e le società che rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime.**



### Ci sono limiti di copertura?

**Con riferimento alla garanzia danni diretti:**

- ! **malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;**
- ! **esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- ! **mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;**
- ! **dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- ! **inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;**
- ! **ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;**

- ! difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della Polizza;
- ! urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- ! inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- ! impiego di esplosivi in genere.

#### Con riferimento alla garanzia danni indiretti

- ! sgravi, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- ! mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- ! difficoltà di ricostruzione, limitazione dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- ! penali o indennità o multe dovute a terzi;
- ! dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sgravi, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica.

#### Con riferimento alla garanzia danni a terzi:

- ! i danni da Furto;
- ! i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria, e del suolo;
- ! i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- ! derivanti da Responsabilità Civile Professionale.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante nel luogo in cui è ubicato l'impianto come indicato dal contraente.



### Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

**In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.**

- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.



## Quando e come devo pagare?

**Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio e non sono ammessi frazionamenti.**

Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo e scade alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

**Zurich si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto formulando, eventualmente, diverse condizioni contrattuali e/o variazioni di premio rispetto al contratto in essere.** Il Contraente, dopo aver preso visione delle stesse può accettarle o rifiutarle, **in caso di rifiuto il contratto si intenderà risolto dalle ore 24 del giorno della scadenza prevista.**



## Come posso disdire la polizza?

**Non è necessario l'invio di alcuna disdetta e il contratto terminerà alla fine dell'annualità in corso.**

**Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è possibile recedere dall'assicurazione; in questo caso sia Zurich che il contraente devono darne comunicazione all'altra parte tramite raccomandata con preavviso di 30 giorni.** In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.